



COMUNE DI PISTOIA

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 65

Seduta del 30/07/2026

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2026. APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventisei** il giorno **trenta** del mese di **Luglio** alle ore **14:57**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica.

Fatto eseguire l'appello nominale dalla Presidenza, risultano presenti i seguenti n. **25** componenti del Consiglio Comunale.

N°	Componenti	Presente	N°	Componenti	Presente
1	TOSI PAOLO	SI	18	BRANCHETTI FRANCESCO	NO
2	CAPECCHI GIOVANNI	SI	19	FERRARI LAVINIA	SI
3	BOTTACCI IRENE	SI	20	IOZZELLI ADELE	NO
4	SCALISE LORENZO	SI	21	NUTI TINA	NO
5	BOANINI LORENZO	SI	22	CAPECCHI FRANCESCA	SI
6	BRACCESI TOMMASO	SI	23	GALLIGANI LORENZO	NO
7	COTTI ANTONELLA	SI	24	POMPOSI MATTEO	SI
8	NESTI LEONARDO	NO	25	VENTURI JACOPO	SI
9	LEKA BRUNO	SI	26	PELAGALLI FRANCESCO	SI
10	ALBERTI ALVARO	SI	27	CELESTI ANNA MARIA IDA	SI
11	GIOVANNELLI ALESSANDRO	SI	28	BALDASSARRI DARIO	SI
12	VANNUCCINI MASSIMO	SI	29	SABELLA ALESSANDRO	NO
13	BOUCHRIDA OUALID	SI	30	CALZOLARI PAOLA	NO
14	ERRIGO ALESSANDRO	SI	31	RENI TIZIANO	NO
15	BIAGIOLI PAOLO	SI	32	BRESCHI SAMUELA	SI
16	CASELLI GIULIA	SI	33	CERDINI CINZIA	SI
17	BERNOCCHI FEDERICO	SI			

Sono inoltre presenti:

gli **Assessori**: NESTI MATTIA, NESI STEFANIA, TRALLORI RICCARDO, GIANNESSI SANDRO, GIUSTI MATTEO.

Presiede il Sig. PAOLO TOSI, nella sua qualità di **Presidente**.

Partecipa il **Segretario Generale** del Comune DOTT. MARCO CIANCAGLINI;

Il **Presidente**, accertato il numero legale degli intervenuti, invita il Consiglio a discutere e deliberare in ordine all'argomento in oggetto.



COMUNE DI PISTOIA

La Giunta pone al Consiglio la seguente proposta di deliberazione;

Il Presidente del Consiglio comunale introduce l'argomento, dando la parola all'Assessore Mattia Nesti per la relativa illustrazione;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2026.
APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che :

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 10/12/2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026/2028;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 10/12/2025 è stato approvato il Bilancio Armonizzato di Previsione Finanziaria 2026/2028;

con deliberazione G.C. n. 12 del giorno 21/01/2026 è stato approvato il PEG, Piano Esecutivo di Gestione "Finanziario" 2026/2028;

con deliberazione G.C. n. 71 del 11/03/2026, immediatamente esecutiva è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028;

PREMESSA

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo/amministrativo del DUP:

Linea programmatica 5 - UN'AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E LE SUE PARTECIPATE

Visto:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che aveva istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, come disciplinato dai commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013;
- l'art. 1, comma 738 della L. n. 160 del 27 dicembre 2019, che ha abolito a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari);

Preso atto che è quindi rimasto fermo quanto disposto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito la tassa sui rifiuti (TARI), con la quale deve essere assicurata la copertura integrale, a carico degli utilizzatori, dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;



COMUNE DI PISTOIA

Considerato che:

- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che nella commisurazione delle tariffe della Tari si tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da Arera, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Visto inoltre:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che prevede che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedenti;
- l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che le tariffe della Tari devono essere approvate dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 3, comma 5quiquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, così come modificato dal comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) che dispone che i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- lo stesso art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.



COMUNE DI PISTOIA

Dato atto che dal combinato disposto dell'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 3, comma 5sexiesdecies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 le tariffe TARI devono essere approvate entro il 31 luglio del corrente anno;

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « *chi inquina paga* »;

Richiamata la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF e il relativo l'allegato A recante "Metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029" (d'ora in poi MTR-3);

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Pistoia è presente e operante ATO Toscana Centro, Ente di Governo dell'ambito previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 397/2025;

Dato atto che ATO Toscana Centro trasmetteva in data 23/07/2026, a mezzo PEC prot. 2035 e prot. 2036 in esito all'Assemblea tenutasi in data 23/07/2026 la documentazione approvata a maggioranza con Deliberazione della Assemblea dei Sindaci n. 16 del 23/07/2026 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA TARIFFARIA PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO 2026-2029 PER GLI AMBITI TARIFFARI DELL'AMBITO TOSCANA CENTRO"

Dato atto che l'Aggiornamento tariffario è stato approvato dalla competente ATO Toscana Centro, per un costo complessivo per il Comune di Pistoia, relativo all'annualità 2026, di € 37.799832, suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile; da tale importo, in esito all'applicazione del limite alla crescita e delle detrazioni ex comma 4.5 det. ARERA 1/DTAC/2025, deriva un'entrata tariffaria di € 26.892.148;

Dato atto della deliberazione di presa d'atto della proposta tariffaria 2026-2029 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti 2026-2029, avente ad oggetto "*Presa d'atto della proposta tariffaria 2026-2029 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti*" approvata nella odierna seduta;

Preso atto altresì che la mancata approvazione delle tariffe entro i termini sopra precisati previsti dalla normativa provocherebbe un grave danno all'Ente, che si troverebbe nella condizione di dover applicare le tariffe dell'anno precedente senza il rispetto della prescrizione di cui al comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 che prevede che in ogni caso debba essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

Vista la deliberazione consiliare n° 54 del 19/05/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della TARI da ultimo modificato con la deliberazione consiliare n° 18 del 15/04/2025;

Ricordato che il comma 3 dell'articolo 34 del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti prevede il pagamento del tributo da parte dei contribuenti debba essere effettuato in n. 3 rate. Le prime due rate di pari importo, con scadenza 16 aprile e 16 settembre, calcolate a titolo di acconto, per un totale pari all'80% della tassa dovuta dell'anno precedente e l'ultima rata, a congruaglio, con scadenza 16 dicembre calcolata con le tariffe dell'anno di riferimento.

Dato atto che alcuni articoli del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti attribuiscono alla



COMUNE DI PISTOIA

delibera annuale delle tariffe la determinazione dell'ammontare di riduzioni ivi stabilite,

Dato atto che il costo di tali riduzioni è coperto dal gettito della tariffa e ridistribuito all'interno della popolazione dei contribuenti Tari;

Ricordato che le riduzioni Tari vengono disciplinate nel Regolamento comunale e il rinvio alla delibera di approvazione delle tariffe riguarda solo la determinazione del quantum, indicato come valorizzazione nel regolamento stesso, nei limiti ivi previsti, e le modalità per l'ottenimento di tali riduzioni, nel rispetto dei criteri ivi prestabiliti;

Ritenuto di indicare le valorizzazioni delle riduzioni già previste negli anni precedenti, come segue:

- articolo 14 *“Articolazione della tariffa”* comma 4 in cui si precisa che la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 658 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e dall'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, è assicurata dall'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze fino a un massimo del 5% determinato annualmente con la deliberazione di determinazione delle tariffe.
Per l'anno 2026 è applicato l'abbattimento del 2,5% della tariffa a favore delle utenze domestiche. Tale percentuale è determinata in considerazione del significativo incremento dei costi variabili risultante dal Piano Economico Finanziario 2026 rispetto all'anno precedente. Considerato che tali costi incidono prevalentemente sulla componente variabile della tariffa, calcolata secondo il metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, con maggiori effetti sulle utenze domestiche, si applica una redistribuzione del peso tariffario pari al 2,5% tra utenze domestiche e non domestiche, al fine di mitigare gli aumenti tariffari.
- articolo 21 *“Tariffa giornaliera”* comma 2 in cui si precisa che la tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e può essere aumentata sino al 100% con la deliberazione di determinazione delle tariffe.
Per l'anno 2026 non si applica, in merito alla tariffa, giornaliera alcun aumento;
- articolo 23 *“Riduzioni per le utenze domestiche”*, comma 1 in cui si precisa che la tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle abitazioni con un unico occupante, come da risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune fino ad un massimo del 20%, con percentuale stabilita annualmente con la deliberazione di determinazione delle tariffe.
Per l'anno 2026 la riduzione è stabilita nella misura del 12%;
- articolo 25 *“Riduzioni per il riciclo”* comma 7 in cui si precisa che ai sensi dell'art. 1 comma 659 della Legge n. 147/2013 e dell'art. 37 della legge n. 221/2015, le imprese agricole e florovivaistiche che effettuano il compostaggio aerobico autorizzato ai sensi del D. Lgs n. 152/2006, hanno diritto ad una riduzione della tariffa. Per l'anno 2026, fermo quanto previsto dal D. Lgs n. 116/2020 e dall'articolo 10 comma 2, lettera a) bis del Regolamento comunale Tari, percentuale della riduzione, a valore residuale, è confermata nella misura del 10% della tariffa.
- Articolo 25 *“Riduzioni per il riciclo”* comma 8 in cui si precisa che ai sensi dell'art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013 e dell'art. 17 della legge n. 166/2016, è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono tali beni alimentari per scopi assistenziali. La riduzione della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, per una percentuale del costo unitario Cu di cui al punto 4.4 all. 1, del DPR 158/99. Per l'anno 2026, la percentuale prevista è pari al 100% e il costo unitario Cu è pari a 0,475.
- Articolo 27 Commi 1 e 2 - *per le utenze non domestiche con prevalente produzione dei rifiuti organici (cat. 22, 24 e 27) è prevista una riduzione nella misura massima del 50,5% della tariffa in caso di conferimento alla specifica raccolta differenziata dell'organico e anche delle altre frazioni secche, quali imballaggi e carta, purché il conferimento avvenga tramite modalità, che permettano il*



COMUNE DI PISTOIA

rilevamento puntuale degli svuotamenti. La valorizzazione della riduzione ed i parametri per l'ottenimento di tale riduzione saranno determinati annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe. Tenuto conto della progressiva rimodulazione della modalità di raccolta dei rifiuti all'interno del territorio comunale - al fine di ottenere un miglioramento del servizio e la massimizzazione della differenziazione delle frazioni di rifiuto, per raggiungere l'obiettivo prefissato dal sistema regionale - nonché della necessità di uniformare il criterio per l'erogazione della riduzione, sia per le utenze che continuano a conferire tramite contenitori specifici in comodato gratuito, sia per le utenze che conferiscono presso le postazioni di interrati o le oasi ecologiche, viene confermato il riconoscimento di una riduzione del 50,5%, sia della parte fissa che della parte variabile della tariffa. Detta riduzione viene calcolata in detrazione dell'importo dovuto nel corrente anno, fermo restando un eventuale conguaglio nell'anno successivo, subordinatamente al rispetto di entrambe le seguenti condizioni:

1. presentazione di autodichiarazione via PEC da parte dell'utente da produrre dal 01.12.2026 al 31.01.2027 attestante la corretta effettuazione della differenziazione delle diverse categorie merceologiche di rifiuti prodotti (carta, organico, multimateriale leggero, vetro) nell'anno 2026;
2. il non essere incorsi in due sanzioni di non conformità del conferimento nel periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2026.

Nel caso in cui le utenze non assolvano le due condizioni sopra elencate, la riduzione sarà conseguentemente revocata e dovuta la tariffa per intero nella prima richiesta di pagamento utile dell'anno successivo. Per le utenze che si attiveranno nell'anno in corso, l'eventuale riduzione sarà applicata a consuntivo e conteggiata con la prima richiesta di pagamento utile.

- **Articolo 27 Comma 3** - È prevista l'applicazione di una riduzione per l'avvio a recupero per le utenze domestiche che aderiscono a sistemi, anche sperimentali, di rilevamento puntuale dei propri conferimenti attraverso i quali viene attestata la quantità in peso o volume, di materiali recuperabili effettivamente conferiti dalla singola utenza. Per l'anno 2026 non è prevista alcuna riduzione.
- **Articolo 27 Comma 4** - È prevista l'applicazione di una riduzione per l'avvio a recupero per le utenze non domestiche che aderiscono a sistemi, anche sperimentali, di rilevamento puntuale dei propri conferimenti attraverso i quali viene attestata la quantità in peso o volume, di materiali recuperabili effettivamente conferiti dalla singola utenza. Per l'anno 2026 non è prevista alcuna riduzione.
- **Articolo 27 Comma 6** - *Per le utenze domestiche, il cui titolare sia residente nell'alloggio assoggettato a tariffa, e le utenze non domestiche situate nelle zone montane e collinari del territorio comunale può essere prevista una riduzione da applicarsi sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa. La valorizzazione della riduzione e la definizione dei criteri per l'individuazione delle zone montane e collinari saranno determinate annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe.* Per l'anno 2026 viene confermata la riduzione pari al 20% della tariffa per le utenze domestiche, il cui titolare sia residente nell'alloggio assoggettato a tariffa, e al 40% della tariffa per le utenze non domestiche. Le zone montane e collinari sono state individuate con le stesse modalità utilizzate negli anni precedenti, in particolare quelle definite dalla Provincia per le esenzioni dei terreni montani ai fini IMU (prima ICI) ovvero: vengono considerate le utenze domestiche e non domestiche che insistono sui fogli e particelle definiti montani con l'atto della Provincia di Pistoia nel 1999, ai sensi della lett. h) comma 1 art. 7 del D. Lgs. 504/92, precisando che l'elenco si riferisce alle particelle del "catasto Terreni" e non del "catasto Fabbricati" e che dei 160 Fogli montani, 16 sono "parzialmente" montani, ma ai fini dell'applicazione dell'agevolazione viene considerato totalmente "montano" l'intero foglio. La riduzione viene applicata d'ufficio ed eventuali conguagli o rettifiche saranno gestiti nella prima bollettazione utile.
- **Articolo 27 Comma 7** - *Per le utenze domestiche e non domestiche che svolgano attività nell'ambito dei patti di collaborazione, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento comunale della Partecipazione attiva per la collaborazione dei cittadini alla cura dei beni comuni, può essere prevista una riduzione da applicarsi sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa. La valorizzazione della riduzione ed i parametri per l'ottenimento della riduzione saranno determinati annualmente nella delibera di*



COMUNE DI PISTOIA

approvazione delle tariffe. Per l'anno 2026 è prevista una riduzione pari al 20% della parte variabile della tariffa per le sole utenze non domestiche che consentano, tramite sottoscrizione di apposito patto di collaborazione, l'attivazione presso i propri locali e/o la propria area pertinenziale, di ecotappa per il conferimento, da parte dei cittadini, di specifiche tipologie di rifiuti, come bombolette spray, lampade a basso consumo e neon, toner e cartucce di inchiostro per stampanti, pile, piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), conformemente al servizio previsto dal gestore e attivato dall'amministrazione comunale con D.C.C. n. 42 del 06/04/2021 - All. E2 -. La richiesta per la riduzione tariffaria dovrà essere presentata al gestore entro il 31.12.2026 e la riduzione verrà concessa nella prima bollettazione utile.

- *Articolo 27 Comma 8 - Per le utenze non domestiche iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese riservata allo start up innovativo e per quelle relative all'imprenditoria giovanile può essere prevista una riduzione della parte variabile della tariffa. La valorizzazione della riduzione e la definizione dei criteri saranno determinate annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe.* Per l'anno 2026 la riduzione applicabile è pari al 100% della parte variabile della tariffa per le imprese iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese riservata allo start up innovativo. Per l'anno 2026 la riduzione applicabile è pari al 70% della parte variabile della tariffa per imprenditoria giovanile. Possono presentare domanda allegando tutta la documentazione necessaria entro il 31 dicembre 2026, i soggetti di età compresa tra 18 e 36 anni che costituiscono, nell'anno 2026, nuove società sotto forma di s.n.c., s.a.s, s.r.l., s.p.a., s.a.p.a., s.s., cooperative e piccole cooperative. Sono escluse le imprese individuali, le società di fatto e le società a responsabilità limitata con un unico socio. Possono presentare domanda esclusivamente le nuove iniziative, attività cioè che non consistano in ampliamenti, ammodernamenti, riconversioni o ristrutturazioni di iniziative precedenti, operative nei settori di attività legati alla produzione di beni in agricoltura, artigianato e industria, commercio e fornitura di servizi alle imprese (sono esclusi i servizi alle persone e alle amministrazioni pubbliche).
- l'articolo 27, comma 5 del Regolamento Tari, prevede che *Per le utenze domestiche di nuclei familiari che si trovino in una condizione di grave disagio sociale ed economico, rilevata dall'attestazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), può essere prevista la riduzione e/o l'esenzione dal pagamento della TARI nei limiti e con le modalità stabilite annualmente con la deliberazione di determinazione delle tariffe o secondo previsioni di legge;*

Considerato che:

- è stato introdotto dall'art. 57-bis, comma 2 della Legge di conversione del D.L. 124/2019 (legge 19 dicembre 2019, n. 157) il bonus sociale per i rifiuti;
- è stato emanato, in data 21 gennaio 2025 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo, il Dpcm n. 24 (Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate) che ha stabilito quanto segue:
 - il bonus sociale per i rifiuti sia riconosciuto a un'unica fornitura di servizio degli utenti domestici il cui nucleo familiare ha un Isee non superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.
 - il bonus consiste in una riduzione del 25 per cento della Tari ed è riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso di un Isee con i valori sopra indicati a decorrere dal 1 gennaio 2025.
 - l'individuazione dei beneficiari è effettuata mediante modalità di condivisione, che definite da Arera, da parte dei Comuni e dei gestori del servizio rifiuti, delle informazioni presenti nel sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGate).
 - il finanziamento del bonus è attuato mediante l'istituzione, da parte di Arera, di una nuova componente perequativa applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)
 - la possibilità per Arera di prevedere l'introduzione di meccanismi di gradualità, per un periodo di dodici mesi, nell'applicazione del bonus sociale rifiuti.
- è stata adottata da Arera, la Deliberazione 1 aprile 2025 n. 133/2025/r/rif "Avvio di procedimento e



COMUNE DI PISTOIA

disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24" con cui a decorrere dal 1 gennaio 2025, è istituita la componente perequativa unitaria UR3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI;

Ritenuto,

- nonostante la previsione normativa che garantisce lo sconto del 25%, di proseguire nella politica di sostegno alle famiglie, garantendo un'agevolazione, in aggiunta a quella statale sopra richiamata, anche per l'anno 2026;
- di estendere il beneficio ad una platea più ampia di contribuenti, prevedendo un'ulteriore fascia di agevolazione per i nuclei con il valore ISEE in misura non inferiore ad euro 10.000,01 e non superiore ad euro 15.000,00;
- di stabilire, conseguentemente, che l'agevolazione per il pagamento della TARI sarà concessa con apposito bando, ai nuclei familiari che si trovino in una condizione di grave disagio economico, rilevata dall'attestazione ISEE, fino all'esaurimento dei fondi previsti;

Precisato che:

- l'agevolazione comunale di cui sopra, ad integrazione di quella statale, viene finanziata con risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, ai sensi dell'articolo 660 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che prevede: *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*.

- per l'anno 2026 è stato stanziato l'importo di euro 270.000,00 sul capitolo n. 22181/70, del Bilancio di Previsione finanziaria 2026/2028;

- l'agevolazione verrà concessa sulla base di una graduatoria che sarà definita sulla base del valore ISEE e le domande ammissibili saranno soddisfatte con l'erogazione del contributo a partire dai valori ISEE inferiori e fino a esaurimento dei fondi stanziati sul capitolo n. 22181/70;

- l'agevolazione sarà graduata, rispetto al valore ISEE con le seguenti modalità:

1. con il valore ISEE in misura non superiore ad euro 4.000,00, considerato che il 25% della tassa è coperto dalla riduzione statale, si prevede un'agevolazione ulteriore del 75% della tassa dovuta.
2. con il valore ISEE in misura non inferiore ad euro 4.000,01 e non superiore ad euro 8.000,00, considerato che il 25% della tassa è coperto dalla riduzione statale, si prevede un'agevolazione ulteriore del 50% della tassa dovuta.
3. con il valore ISEE in misura non inferiore ad euro 8.000,01 e non superiore ad euro 9.530,00, considerato che il 25% della tassa è coperto dalla riduzione statale, si prevede un'agevolazione ulteriore del 25% della tassa dovuta.
4. con il valore ISEE in misura non inferiore ad euro 9.530,01 e non superiore ad euro 10.000,00, considerato che agli utenti in tale fascia non è riconosciuta alcuna agevolazione statale, ma che lo scorso anno veniva riconosciuta una percentuale di agevolazione del 25%, si conferma un'agevolazione del 25%.
5. con il valore ISEE in misura non inferiore ad euro 10.000,01 e non superiore ad euro 15.000,00, considerato che agli utenti in tale fascia non è riconosciuta alcuna agevolazione statale, si prevede un'agevolazione del 20%.

In caso di parità di ISEE avranno precedenza le domande di nuclei familiari con la presenza di una persona diversamente abile, e in caso di ulteriore parità quelle con il maggior numero di figli minori coabitanti a carico.

- la graduatoria degli aventi diritto sarà ordinata in ordine crescente di ISEE e i benefici saranno erogati partendo dalla prima fascia, proseguendo alle fasce successive solo con i fondi ancora disponibili e fino all'esaurimento degli stessi.

Vista lo schema elaborato da Alia Servizi Ambientali Spa, in qualità di soggetto gestore, prot. n. 85257 del



COMUNE DI PISTOIA

27/07/2026, contenente le tariffe, distinte per utenze domestiche e non domestiche, sulla base del DPR n. 158/1999 e del PEF 2026-2029 per il Servizio integrato di gestione dei rifiuti, contenente anche il costo delle riduzioni sopra indicate, allegato al presente atto (Allegato 1) per costituirne parte integrante e sostanziale;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett b) del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di procedere all'approvazione del presente provvedimento;

Ravvisato che occorre conferire alla presente la immediata eseguibilità, stante la necessità ed urgenza di procedere, per dare corso alla presente deliberazione;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante ed Entrate, contenente anche l'attestazione che al presente procedimento non hanno preso parte soggetti in conflitto di interesse, anche potenziale, allegato alla presente deliberazione;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Controllo Aziende Partecipate, contenente anche l'attestazione che al procedimento contabile non hanno preso parte soggetti in conflitto di interesse, anche potenziale, allegato alla presente deliberazione;

Su proposta del Servizio Stazione Unica Appaltante ed Entrate e preso atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze del medesimo, come da vigente funzionigramma;

Preso atto del verbale della Commissione consiliare competente, conservato digitalmente presso l'Ufficio del Consiglio comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il resoconto integrale della discussione, che riporta, altresì, gli interventi dei singoli Consiglieri che hanno partecipato al dibattito, è contenuto nel processo verbale, che sarà conservato nelle forme previste dall'art. 35 del vigente Regolamento sul Funzionamento e l'Organizzazione del Consiglio comunale;

Esauriti gli interventi, il Presidente del Consiglio comunale invita l'aula a procedere alla votazione con scrutinio palese a mezzo di sistema elettronico;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con l'assistenza degli scrutatori:

- Bernocchi
- Venturi

accertando e proclamando il seguente esito:

Consiglieri presenti 28 Consiglieri votanti n. 28

A maggioranza di voti,

Voti favorevoli n. 18 (Tosi, Capecchi G., Scalise, Boanini,
Braccesi, Cotti, Leka, Alberti,
Giovannelli, Vannuccini, Bouchrida, Errigo,



COMUNE DI PISTOIA

Biagioli,Caselli,Bernocchi,Branchetti,
Ferrari,Nuti)

Astenuti **n. 10** (Capecchi F.,Pomposi,Venturi,Pelagalli,
Celesti,Baldassarri,Sabella,Calzolari,
Breschi,Cerdini)

DELIBERA

1. **di approvare** per l'anno 2026 le tariffe TARI, distinte per utenze domestiche e non domestiche, elaborate da Alia Plures sulla base del DPR n. 158/1999 e del PEF 2026-2029, contenente anche il costo delle riduzioni come di seguito determinate, allegato alla presente deliberazione (Allegato 1) per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. **di prendere atto** che l'importo totale accertato sul capitolo di entrata 10265/10 del Bilancio di previsione finanziaria 2026-2028 è pari euro 26.892.148,00 per l'anno 2026;
3. **di prevedere** per l'anno 2026 le seguenti valorizzazioni delle riduzioni previste nel regolamento per l'applicazione della Tari, come riassuntivamente di seguito esplicitato:
 - a) **di applicare** l'abbattimento del 2,5% della tariffa a vantaggio delle utenze domestiche nella misura del 2,5% della tariffa (articolo 14 comma 4 del Regolamento per l'applicazione della TARI);
 - b) **di non applicare** in merito alla tariffa giornaliera nessun aumento (articolo 21 del Regolamento per l'applicazione della TARI);
 - c) **di applicare** la riduzione per le utenze domestiche, unico occupante nella misura del 12% della tariffa (articolo 23 comma 1 del Regolamento per l'applicazione della TARI);
 - d) **di applicare** alle imprese agricole e florovivaistiche che effettuano il compostaggio aerobico autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 una riduzione pari al 10% della tariffa (articolo 25 comma 5 del Regolamento per l'applicazione della TARI);
 - e) **di applicare** alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono tali beni per scopi assistenziali, una riduzione della parte variabile della tariffa, pari al prodotto tra la quantità documentata dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, per la percentuale del 100% del costo unitario Cu pari a 0,475/kg (articolo 25 comma 6 del Regolamento per l'applicazione della TARI);
 - f) **di riconoscere** alle utenze non domestiche con prevalente produzione dei rifiuti organici (cat. 22, 24 e 27) una riduzione del 50,5%, sia della parte fissa che della parte variabile della tariffa, calcolata in detrazione dell'importo dovuto nel corrente anno, fermo restando un eventuale conguaglio nell'anno successivo, subordinatamente al rispetto di entrambe le seguenti condizioni:
 1. presentazione di autodichiarazione via PEC da parte dell'utente da produrre dal 01.12.2026 al 31.01.2027 attestante la corretta effettuazione della differenziazione delle diverse categorie merceologiche di rifiuti prodotti (carta, organico, multimateriale leggero, vetro) nell'anno 2026;
 2. il non essere incorsi in due sanzioni di non conformità del conferimento nel periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2026.Nel caso in cui le utenze non assolvano le due condizioni sopra elencate, la riduzione sarà conseguentemente revocata e dovuta la tariffa per intero nella prima richiesta di pagamento utile dell'anno successivo. Per le utenze che si attiveranno nell'anno in corso, l'eventuale riduzione sarà applicata a consuntivo e conteggiata con la prima richiesta di pagamento utile.
 - g) **di stabilire** una riduzione pari al 20% della tariffa per le utenze domestiche, il cui titolare sia residente nell'alloggio assoggettato a tariffa, e pari al 40% della tariffa per le utenze non domestiche, situate nelle zone montane e collinari del territorio comunale, determinate sulla base dei criteri stabiliti dalla Provincia



COMUNE DI PISTOIA

per le esenzioni ai fini IMU, ovvero vengono considerate le utenze domestiche e non domestiche che insistono sui fogli e particelle definiti montani con l'atto della Provincia di Pistoia nel 1999, ai sensi della lett. h) comma 1 art. 7 del D. Lgs. 504/92, precisando che l'elenco si riferisce alle particelle del "catasto Terreni" e non del "catasto Fabbricati" e che dei 160 Fogli montani, 16 sono "parzialmente" montani, ma ai fini dell'applicazione dell'agevolazione viene considerato totalmente "montano" l'intero foglio. La riduzione verrà applicata d'ufficio ed eventuali congruagli o rettifiche saranno gestiti nella prima bollettazione utile. (articolo 27 comma 7 del Regolamento per l'applicazione della TARI);

- h) **di stabilire** una riduzione pari al 20% della parte variabile della tariffa per le sole utenze non domestiche che consentano, tramite sottoscrizione di apposito patto di collaborazione, l'attivazione presso i propri locali e/o la propria area pertinenziale, di ecotappa per il conferimento, da parte dei cittadini, di specifiche tipologie di rifiuti, come bombolette spray, lampade a basso consumo e neon, toner e cartucce di inchiostro per stampanti, pile, piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), conformemente al servizio previsto dal gestore e attivato dall'amministrazione comunale con D.C.C. n. 42 del 06/04/2021 - All. E2. La richiesta per la riduzione tariffaria dovrà essere presentata al gestore entro il 31.12.2026 e l'agevolazione verrà concessa nella prima bollettazione utile;
- i) **di stabilire** una riduzione pari al 100% della parte variabile della tariffa per le imprese iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese riservata allo start up innovativo e di stabilire una riduzione pari al 70% della parte variabile della tariffa per l'imprenditoria giovanile. Possono presentare domanda allegando tutta la documentazione necessaria entro il 31 dicembre 2026, i soggetti di età compresa tra 18 e 36 anni che costituiscono, nell'anno 2026, nuove società sotto forma di s.n.c., s.a.s, s.r.l., s.p.a., s.a.p.a., s.s., cooperative e piccole cooperative. Sono escluse le imprese individuali, le società di fatto e le società a responsabilità limitata con un unico socio. Possono presentare domanda esclusivamente le nuove iniziative, attività cioè che non consistano in ampliamenti, ammodernamenti, riconversioni o ristrutturazioni di iniziative precedenti, operative nei settori di attività legati alla produzione di beni in agricoltura, artigianato e industria, commercio e fornitura di servizi alle imprese (sono esclusi i servizi alle persone e alle amministrazioni pubbliche).
- j) **di prevedere** per l'anno 2026, nonostante la previsione normativa che garantisce lo sconto del 25%, di proseguire nella politica di sostegno alle famiglie, garantendo un'agevolazione, in aggiunta a quella statale sopra richiamata e di stabilire, conseguentemente, che l'agevolazione per il pagamento della TARI sarà concessa con apposito bando, ai nuclei familiari che si trovino in una condizione di grave disagio economico, rilevata dall'attestazione ISEE, fino all'esaurimento dei fondi previsti, pari ad euro 270.000,00 sul capitolo n. 22181/70, del Bilancio di Previsione finanziaria 2026/2028, alle seguenti condizioni:
- l'agevolazione verrà concessa sulla base di una graduatoria che sarà definita sulla base del valore ISEE e le domande ammissibili saranno soddisfatte con l'erogazione del contributo a partire dai valori ISEE inferiori e fino a esaurimento dei fondi stanziati sul capitolo n. 22181/70;
 - l'agevolazione sarà graduata, rispetto al valore ISEE con le seguenti modalità:
 1. con il valore ISEE in misura non superiore ad euro 4.000,00, considerato che il 25% della tassa è coperto dalla riduzione statale, si prevede un'agevolazione ulteriore del 75% della tassa dovuta.
 2. con il valore ISEE in misura non inferiore ad euro 4.000,01 e non superiore ad euro 8.000,00, considerato che il 25% della tassa è coperto dalla riduzione statale, si prevede un'agevolazione ulteriore del 50% della tassa dovuta.
 3. con il valore ISEE in misura non inferiore ad euro 8.000,01 e non superiore ad euro 9.530,00, considerato che il 25% della tassa è coperto dalla riduzione statale, si prevede un'agevolazione ulteriore del 25% della tassa dovuta.
 4. con il valore ISEE in misura non inferiore ad euro 9.530,01 e non superiore ad euro 10.000,00, considerato che agli utenti in tale fascia non è riconosciuta alcuna agevolazione statale, ma che lo scorso anno veniva riconosciuta una percentuale di agevolazione del 25%, si conferma un'agevolazione del 25%.
 5. con il valore ISEE in misura non inferiore ad euro 10.000,01 e non superiore ad euro 15.000,00, considerato che agli utenti in tale fascia non è riconosciuta alcuna agevolazione statale, si prevede un'agevolazione del 20%.

In caso di parità di ISEE avranno precedenza le domande di nuclei familiari con la presenza di una persona



COMUNE DI PISTOIA

diversamente abile, e in caso di ulteriore parità quelle con il maggior numero di figli minori coabitanti a carico.
- la graduatoria degli aventi diritto sarà ordinata in ordine crescente di ISEE e i benefici saranno erogati partendo dalla prima fascia, proseguendo alle fasce successive solo con i fondi ancora disponibili e fino all'esaurimento degli stessi.

4. **di trasmettere** copia della presente deliberazione al gestore, Alia Plures;

5. **di dare atto** che la presente delibera tariffaria verrà pubblicata, a cura dell'ufficio entrate, sul portale del Federalismo Fiscale ai fini della sua pubblicità ed efficacia, come prevista dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dalla Circolare 2/DF del 22.11.2019;

6. **di trasmettere** copia della presente deliberazione ai responsabili preposti alle seguenti strutture per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione:

- Dr.ssa Daria Vitale – Dirigente Servizio Stazione Unica Appaltante ed Entrate.
- Dr. Franco Ancillotti – Dirigente Servizio Finanziario e Controllo Aziende partecipate.
- Dirigenti Servizi comunali.

in esito alla votazione sopra riportata, il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione avente ad oggetto:
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2026. APPROVAZIONE

E' APPROVATA

Successivamente

il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità sul provvedimento approvato, invitando l'aula a procedere alla votazione in forma palese, a mezzo di sistema elettronico, accertando e proclamando il seguente esito:

Consiglieri presenti 28 Consiglieri votanti n. 28

A maggioranza di voti,

Voti favorevoli n. 18 (Tosi, Capecchi G., Scalise, Boanini,
Braccesi, Cotti, Leka, Alberti,
Giovannelli, Vannuccini, Bouchrida, Errigo,
Biagioli, Caselli, Bernocchi, Branchetti,
Ferrari, Nuti)

Astenuti n. 10 (Capecchi F., Pomposi, Venturi, Pelagalli,
Celesti, Baldassarri, Sabella, Calzolari,
Breschi, Cerdini)

In esito alla votazione sopra riportata, il Consiglio comunale

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI PISTOIA